




Data di pubblicazione: 19/07/2019

Nome allegato: *Condizioni particolari di Servizio .pdf*

CIG: 7886397CAC;

Nome procedura: *Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 50/16, volta all'affidamento del progetto formativo sui prodotti "Microsoft Office" - Pacchetto Word, Excel, Power Point, Access, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).*

Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all'affidamento del progetto formativo sui prodotti «Microsoft Office - Pacchetto Word, Excel, Power Point, Access»



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Acquisti e Appalti

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Acquisti e Appalti

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO

Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all'affidamento del progetto formativo sui prodotti «Microsoft Office - Pacchetto Word, Excel, Power Point, Access»

CIG 7886397CAC

**Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel. +390659054280 - fax +390659054240
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001**

Premessa	3
Art. 1 Valore e Oggetto del Servizio	3
Art. 2 Modalità di partecipazione alla RdO	4
Art. 3 Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi	15
Art. 4 Soccorso istruttorio	17
Art. 5 Svolgimento della procedura	17
Art. 6 Aggiudicazione e stipulazione del contratto	19
Art. 7 Modalità di esecuzione del Servizio	20
Art. 8 Governance dell'esecuzione contrattuale	21
Art. 9 Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni	21
Art. 10 Penali	22
Art. 11 Risoluzione	23
Art. 12 Recesso	23
Art. 13 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	24
Art. 14 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento	24
Art. 15 Proprietà dei prodotti, diritti d'autore e licenze d'uso	26
Art. 16 Divieto di cessione del contratto e disciplina del subappalto	26
Art. 17 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	29
Art. 18 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera	30
Art. 19 Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante	31
Art. 20 Lavoro e sicurezza	31
Art. 21 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni	33
Art. 22 Contatti con l'Unità Ordinante e ufficio competente	35
Art. 23 Spese	35
Art. 24 Foro competente	35
Art. 25 Allegati	35

Premessa

Le presenti Condizioni Particolari di Servizio (di seguito per brevità anche l'«**Appalto**» o il «**Servizio**») hanno ad oggetto l'affidamento di un progetto formativo sui prodotti «*Microsoft Office - Pacchetto Word, Excel, Power Point, Access*», della durata di 9 mesi.

Le Condizioni Generali relative al contratto che verrà concluso con il fornitore all'esito della procedura di Richiesta di Offerta (di seguito «Offerta») svolta nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) sono integrate e modificate dalle presenti Condizioni Particolari di Servizio (di seguito «Servizio»).

In caso di contrasto, le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Particolari di Servizio prevarranno sulle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto, fermo restando il rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*» (di seguito per brevità anche il **Codice**).

Art. 1 Oggetto e valore del Servizio

Oggetto del presente Appalto è l'affidamento di un progetto formativo sui prodotti «*Microsoft Office - Pacchetto Word, Excel, Power Point, Access*», per un periodo di 9 mesi dalla stipula contrattuale.

L'Appalto si compone di un unico lotto.

La non suddivisione in lotti non è stata ritenuta opportuna in quanto i servizi oggetto di affidamento si caratterizzano per unitarietà funzionale; elemento qualificante dell'Appalto è infatti la gestione coordinata ed omogenea delle diverse prestazioni contrattuali, nonché lo sviluppo sinergico e trasversale delle attività, al fine di assicurare una completa integrazione delle diverse componenti in cui si articola l'Appalto medesimo.

Il Servizio sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 *bis*, del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato dell'Appalto è presuntivamente valutato in **euro 105.600,00 (centocinquemilaseicento/00)**, IVA esente.

I Concorrenti (di seguito «Concorrenti») dovranno formulare le proprie Offerte sulla base del Servizio dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico, indicando il valore complessivamente offerto per il Servizio medesimo, come previsto al successivo art. 2 delle presenti Condizioni particolari.

Il Servizio, complessivamente inteso, verrà remunerato a corpo.

Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al valore posto a base di gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 16, del Codice, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a **€ 0,00 (euro zero/00)**, trattandosi di Servizio di natura intellettuale.

Art. 2 Modalità di partecipazione alla RdO

L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'Istituto (di seguito «Istituto») si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.

Il Concorrente è invitato a presentare l'Offerta, nel corso della procedura telematica, entro la data e l'ora indicata sul Sistema (di seguito «Sistema»), mediante il portale www.acquistinretepa.it.

L'Offerta dovrà essere fatta pervenire, entro la data e l'ora indicata sul Sistema, pena l'irricevibilità dell'Offerta e comunque la sua irregolarità.

Il Concorrente dovrà inviare tramite il Sistema i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

(i) Documenti di carattere amministrativo:

a) il Documento di Gara unico Europeo (di seguito per brevità anche il "DGUE") di cui all'allegato *sub 1*, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>) integrato sulla base delle linee guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.AC. con il comunicato del Presidente dell'8 novembre 2017.

Il DGUE, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotto secondo le disposizioni del d.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018;

b) la **Dichiarazione integrativa del Concorrente** di cui all'Allegato *sub 2*, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di

quelli ulteriori previsti dalla legge, e fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante (di seguito «Stazione Appaltante»).

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal comunicato A.N.AC. dell' 8 novembre 2017 e sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con Sistema di amministrazione tradizionale e monistico (presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza.
 - membri del collegio sindacale nelle società con Sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con Sistema di amministrazione monistico;
 - membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con Sistema di amministrazione dualistico;
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal comunicato A.N.AC. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (*i.e.*, institori e procuratori *ad negotia*), di direzione (*i.e.*, dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (*i.e.*,

revisore contabile e l'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;

- direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della RdO, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

Nell'ambito della Dichiarazione integrativa dovranno essere in ogni caso indicati i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'Offerta.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

- la durata della esclusione dalle procedure di affidamento per le fattispecie di cui all'art. 80 del Codice è disciplinata dai commi 10 e 10 *bis* dell'art. 80 medesimo;
- l'Operatore Economico (di seguito anche «Operatore») che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del Codice, resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis*, 34-*bis*, commi 6 e 7, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione può operare, oltre che nel caso in cui l'Operatore Economico Concorrente abbia commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, anche quando la Stazione Appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che l'Operatore Economico abbia commesso violazioni non definitivamente accertate rispetto ai medesimi obblighi. In entrambi i casi, l'esclusione non può operare quando l'Operatore Economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;

- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, alle imprese che hanno depositato domanda di concordato di cui all'articolo 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis (concordato con

continuità aziendale) del regio decreto medesimo. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della predetta domanda ed il momento del deposito del decreto (decreto di ammissione alla procedura di concordato) di cui all'articolo 163 del precitato regio decreto, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, salvo quanto stabilito dall'art. 110, comma 6, del Codice.

I Concorrenti potranno altresì riutilizzare una Dichiarazione integrativa o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

La Dichiarazione integrativa del Concorrente e il DGUE dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata anche la copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta digitalmente;

- c)** nel solo caso di ricorso al **subappalto**, la dichiarazione di subappalto, sottoscritta digitalmente, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del Codice, nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile. **Detta dichiarazione è già contenuta nel DGUE;**
- d)** il **documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria, secondo quanto prescritto dall'art. 93 del Codice, di importo pari al 2% del valore del contratto a base di gara.**

Tale documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto autorizzato al rilascio, sia dall'Operatore garantito. A tal riguardo, in deroga a quanto previsto al periodo precedente, qualora il soggetto emittente non abbia disponibilità di firma digitale, il documento comprovante la prestazione della garanzia provvisoria potrà essere prodotto in forma cartacea, entro e non oltre il termine di presentazione delle offerte indicato sul Sistema, all'indirizzo: **INPS - DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E ARCHIVI - Area Centro Servizi - Settore Movimento Corrispondenza - Piano Ammezzato, Stanza A12, Via Ciro il Grande 21 - 00144 - Roma (EUR)**. In tal caso, il suddetto documento dovrà essere contenuto all'interno di un unico plico chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente Sistema, controfirmato sui lembi di chiusura

e recante all'esterno l'indicazione della presente procedura, oltre alla denominazione dell'offerente con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo e-mail, e potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:

- in contanti, nel rispetto del limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su uno dei conti correnti intestati all'INPS presso le agenzie o filiali degli istituti di credito di cui all'allegato *sub* 4 alle presenti Condizioni Particolari di Servizio;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Istituto.

Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

1. avere quale beneficiaria l'INPS;
2. essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
3. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
4. prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

5. prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Istituto, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
6. avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle offerte;
7. prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
8. coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 o agli altri casi previsti dall'art. 93, comma 6 del Codice;
9. recare la sottoscrizione del garante.

In caso di partecipazione alla gara di un R.T.I. o di un Consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o Consorzio medesimo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto:

- del 50% agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
oppure
del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea

(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato: un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1, oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In alternativa a quanto sopra, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:

- del *rating* di legalità e *rating* di impresa;
- dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- della certificazione *social accountability* 8000;
- della certificazione del Sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o della certificazione OHSAS 18001;
- della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il Sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'Offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire di tali benefici, l'Operatore Economico documenta, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti, mediante la **presentazione di almeno uno dei seguenti documenti, sottoscritti digitalmente**:

- copie conformi all'originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra;
- dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;
- idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni,

marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Dichiarazione integrativa del Concorrente allegato *sub 2* alle presenti Condizioni Particolari di Servizio.

In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.

Verso i Concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente a seguito del caricamento a Sistema, da parte dell'Istituto, del c.d. Documento di stipula generato dal Sistema medesimo, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del predetto Decreto;

- e) l'impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, sottoscritto digitalmente sia dal fideiussore (o da altro soggetto) sia dall'Operatore.** In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui alla presente lettera c), relative alla possibilità di produrre il documento in forma cartacea. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- f) il documento attestante l'attribuzione del "PassOE",** sottoscritto digitalmente, quale rilasciato dall'A.N.AC. ai fini dell'utilizzo del Sistema AVCPass (le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it). In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del Sistema AVCPass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto Sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;

La documentazione di carattere amministrativo non potrà fare alcun riferimento ai valori economici offerti, a pena di esclusione.

(ii) Documenti di carattere economico:

- **Offerta economica**, redatta nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
 - dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
 - dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: INPS- Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Via Ciriaco De Mita, 21 - 00144 Roma, C.F. 80078750587);
 - del codice ufficio o ente (campo 6: TJJ);
 - del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo - *Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del progetto formativo sui prodotti «Microsoft Office - Pacchetto Word, Excel, Power Point, Access»*)

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inviare e far pervenire all'INPS, entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema nell'apposita sezione "comprova imposta di bollo" copia informatica

Nell'ambito dell'Offerta economica dovrà essere indicato:

- il prezzo complessivo offerto IVA esente, espresso in Euro, in lettere, con un numero di decimali non superiore a 2 (due);
- i costi aziendali dell'operatore concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

L'Offerta sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

I valori offerti, iva esente, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi quelli indicati in lettere.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2, saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Saranno escluse le Offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere prodotti in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'Offerente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche **copia scansionata del titolo abilitativo**.

Per le modalità di inserimento dei suddetti documenti sul portale www.acquistinretepa.it, si rinvia ai Manuali d'uso del Sistema di *e-Procurement*, disponibili sul medesimo portale.

Art. 3 Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi

Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare Offerta o di trattare per sé o quale mandatario di Operatori riuniti, abilitati al MEPA, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice.

E' fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di Offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione, saranno **esclusi** dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.

E' consentita la presentazione di Offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'Offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,

da indicare in sede di Offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di Offerta.

È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48, del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.

Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter del Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.

Con riferimento alla documentazione amministrativa, nel caso di Offerta presentata da un **raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- **il DGUE e la Dichiarazione integrativa** di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 dovranno essere presentati e sottoscritti da ogni componente del raggruppamento o del consorzio;
- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà sussistere **apposita dichiarazione**, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere **l'espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice**. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Dichiarazione integrativa del Concorrente, allegato *sub 2* alle presenti Condizioni Particolari di Servizio;
- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà altresì sussistere un'apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, **ai sensi dell'art. 48, comma 4, del**

Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti di prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Dichiarazione integrativa del Concorrente, allegato *sub* 2 alle presenti Condizioni Particolari di Servizio.

Nel caso di Offerta presentata **da un raggruppamento o da un consorzio già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:

- in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, tra i documenti di carattere amministrativo, dovrà sussistere **apposita dichiarazione sostitutiva**, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli **estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice**, in conformità a quanto previsto nella Dichiarazione integrativa del Concorrente di cui all'allegato *sub* 2 alle presenti Condizioni Particolari di Servizio.

Nel caso di Offerta presentata dai **consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c)**, del Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta **per quali consorziati il consorzio medesimo concorre**;
- il DGUE e la Dichiarazione integrativa di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 dovranno essere presentati e sottoscritti dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

Art. 4 Soccorso istruttorio

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un termine, **non superiore a 10 (dieci) giorni solari**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il Concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 5 Svolgimento della procedura

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle Offerte, la Stazione Appaltante aprirà le buste virtuali contenenti i documenti di Offerta inviati dai Concorrenti, e procederà al loro

esame e alla relativa valutazione a Sistema, con le modalità indicate sul "Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni – MePA – Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso", aggiornato al 4 marzo 2019, e nel rispetto delle previsioni del Codice.

L'aggiudicazione telematica, tramite il MEPA, avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 *bis*, del Codice.

Alla chiusura della valutazione, il Sistema predisporrà la graduatoria automatica delle Offerte ritenute valide.

Formata la graduatoria automatica, l'Istituto darà corso alla verifica delle eventuali Offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsti dall'art. 97 del Codice.

A tal fine, in data da comunicarsi a tutti i concorrenti ammessi alla gara, la Stazione Appaltante provvederà, in seduta pubblica, alla individuazione di uno dei metodi di valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 2 (nel caso in cui il numero delle offerte sia pari o superiore a quindici), e 2-*bis* (nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a quindici), del Codice.

Nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a cinque non si applicheranno i criteri di cui sopra, ma l'Istituto, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, potrà valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci, saranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del Codice. In tal caso non troveranno applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97, del Codice.

In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali Offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai Concorrenti nel corso della seduta pubblica.

Formulata la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua, l'Istituto potrà richiedere all'Offerente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sempre ché l'Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il Sistema AVCPass, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/2012, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale Sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'Operatore.

L'Istituto potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R. 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella Dichiarazione integrativa e nel DGUE.

La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Art. 6 Aggiudicazione e stipulazione del contratto

All'esito dello svolgimento della procedura sul Sistema, verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante l'aggiudicazione, subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Il Contratto si intenderà validamente stipulato e perfezionato al momento del caricamento a Sistema, da parte dell'Istituto, del c.d. Documento di stipula generato dal Sistema medesimo.

Il predetto Documento dovrà in ogni caso essere restituito dal fornitore, entro **10 (dieci) giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta, o da persona abilitata ad impegnare l'ente o impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia scansionata della fonte dei poteri, sottoscritta con firma digitale.

Entro il medesimo termine di **10 (dieci) giorni**, l'Aggiudicatario dovrà altresì trasmettere il documento comprovante la costituzione della **garanzia definitiva** di cui all'art. 103 del Codice.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,

del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La Stazione Appaltante avrà altresì il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, altresì ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del Codice. **La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Istituto, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.**

All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 209 del Codice, si precisa che il Contratto non recherà clausola compromissoria.

Art. 7 Modalità di esecuzione del Servizio

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Istituto e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli *standard* qualitativi stabiliti nelle presenti Condizioni, nel Capitolato tecnico.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto delle presenti Condizioni, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Art. 8 Governance dell'esecuzione contrattuale

L'esecuzione del Contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Ai fini delle attività di cui al periodo precedente, il RUP si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.

Il Direttore dell'Esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio, la periodicità con la quale il Direttore dell'Esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.

Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal RUP, secondo quanto previsto dalla legge e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 9 Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni

Il Servizio è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni Offerte in sede di aggiudicazione.

La verifica di conformità è svolta dal Direttore dell'Esecuzione congiuntamente al RUP, dando avviso all'Appaltatore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.

La verifica di conformità è avviata entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione della prestazione oggetto del presente Contratto, ed è conclusa entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal medesimo termine.

All'esito dell'attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

La verifica di conformità è effettuata:

- in corso d'opera con cadenza trimestrale;
- in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio, quale verifica di conformità definitiva.

L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell'Esecuzione dispone che vi si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell'Appaltatore anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali.

All'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

In luogo della verifica di conformità di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di emettere certificato di regolare esecuzione non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto del combinato disposto degli artt. 102 e 216, comma 16, del Codice.

Art. 10 Penali

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le penali di cui all'art. 13 del Capitolato Tecnico.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 10, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 11 Risoluzione

Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.

Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi e con le modalità previsti dalle Condizioni Generali di Contratto. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

In caso di risoluzione del Contratto il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 12 Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative al Servizio erogato. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, l'Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

L'Istituto potrà recedere dal Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'appaltatore mediante posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le prestazioni e ne verificherà la regolarità.

Art. 13 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del Codice, in particolare:

- il Contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del Contratto medesimo. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
- a seguito della modifica del Contratto, l'Istituto ne darà pubblicità a livello nazionale.

Il Direttore dell'Esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice.

Nei casi di cui all'art. 106, commi 1, lett. b), e 2, del Codice, l'Istituto comunicherà all'Autorità Nazionale AntiCorruzione le modificazioni apportate al Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto medesimo. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del Contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 14 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento

Il corrispettivo per il Servizio, risultante dal prezzo offerto in corso di procedura, si riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente al Servizio affidato.

Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.

Il pagamento sarà effettuato nelle forme e con le modalità indicate dall'art. 11 del Capitolato Tecnico.

Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico delle prestazioni

rese e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, intestata alla Direzione Centrale Acquisti e Appalti usando il codice univoco IPA: UF5HHG. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del Contratto, in base ad accertamenti svolti d'ufficio dall'Istituto;
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
- all'accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione della positiva effettuazione del servizio reso, in conformità alle prescrizioni dei documenti contrattuali e relativi allegati tecnici.

È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alle presenti Condizioni Particolari di Servizio, ivi compresa la compensazione di cui al periodo che segue.

L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.

In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di Operatori Economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'Operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante:

- prevedere, anche su richiesta dell'Aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli Operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;

- variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

Art. 15 Proprietà dei prodotti, diritti d'autore e licenze d'uso

I programmi, i diritti d'autore e la relativa documentazione restano di esclusiva proprietà degli Editori da cui l'Appaltatore ha ottenuto il diritto di concedere le licenze d'uso. L'Istituto acquisisce la licenza d'uso di tutto quanto consegnato dall'Appaltatore in esecuzione del presente rapporto, compresi i relativi materiali di documentazione. L'Istituto potrà utilizzare al proprio interno e per usi propri detti prodotti e materiali senza alcuna limitazione.

L'Appaltatore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di tenere indenne l'Istituto da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d'autore o l'uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, l'Appaltatore sarà tenuto comunque a garantire che il Servizio non venga interrotto o sospeso.

Art. 16 Divieto di cessione del contratto e disciplina del subappalto

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

Per l'esecuzione delle attività di cui alla presenti Condizioni Particolari di Servizio, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e delle previsioni che seguono.

In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice;
- all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato le parti di servizio che intende subappaltare, nei limiti normativi del 50% dell'importo complessivo del Contratto.

La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

- a) la copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
- d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
- g) la copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E' fatto obbligo all'Operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'Operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

L'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- b) su richiesta del subappaltatore.

L'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto.

L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 17 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la filiera delle imprese.

In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente procedura, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la filiera delle imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/10;
- e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f. a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati agli appalti dell'Istituto, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136/2010, e a trasmettere contestualmente le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui detti conti;

- g. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- h. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
- c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art.106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 18 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la filiera delle imprese, l'Aggiudicatario:

- a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/10, come declinati al 2

capoverso dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;

- b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della Legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

È obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la filiera delle imprese.

Art. 19 Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo capoverso del presente articolo, l'Istituto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 20 Lavoro e sicurezza

L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Particolari di Servizio, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.

L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.

In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.

Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal precedente art. 18.

L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo,

pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Art. 21 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione dei Lavori, si precisa che:

- a) Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il RUP, nonché il personale che lo supporta in tale attività;
- b) Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Claudio Carini, contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lettera h), punto 1;
- c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;

- e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
- f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
 - i. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it);
 - ii. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 - iii. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del medesimo Regolamento, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto.

Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Art. 22 Contatti con l'Unità Ordinante e ufficio competente

Per eventuali informazioni è possibile contattare via e-mail il Responsabile del Procedimento, Dott. Ivano Mannucci ai seguenti recapiti: e-e-mail ivano.mannucci@inps.it tel. 06.5905.8606 – 06.5905.3840

L'Ufficio centrale competente per la gestione del contratto è: INPS Direzione Centrale Acquisti e Appalti- Area acquisti al cliente interno – Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma.

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto di Appalto è disciplinato dall'art. 53 del Codice, dalla legge n. 241/1990 e dalle norme regolamentari dell'INPS.

Art. 23 Spese

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, esclusa soltanto l'IVA.

Art. 24 Foro competente

Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente Concorrente.

Art. 25 Allegati

- All. 1:** Documento di gara Unico Europeo – DGUE;
- All. 2:** Schema di Dichiarazione integrativa del Concorrente;
- All. 3:** Capitolato Tecnico;
- All. 4:** Elenco Istituti di Credito;
- All. 5:** Atto giuridico di nomina quale responsabile esterno del Trattamento dei dati personali.